Pubblicato il 23/09/2026

N. 02569 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti

del Piano Educativo Individualizzato relativo alla minore -OMISSIS-, approvato dal GLO – Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione dell'I.C. "-OMISSIS-" in data 25 maggio 2026, nella parte in cui si propone l'assegnazione all'alunna di sole n. 13 (tredici) ore settimanali di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) per l'anno scolastico 2026/2027, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

per l'accertamento

del diritto della minore a ottenere un servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) adeguato al proprio effettivo fabbisogno, e in particolare per l'intero orario di frequenza di 30 ore settimanali, ovvero in via subordinata nella diversa misura che sarà rideterminata nel corso del giudizio a seguito dell'istruttoria disposta dal Tribunale, con nomina di Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. per il caso di inottemperanza;

e per la condanna

all'assegnazione alla minore di un ASACOM per l'intero orario di frequenza di 30 ore settimanali, ovvero in via subordinata nella diversa misura che sarà rideterminata nel corso del giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato nella parte in cui è stato determinato in 13 ore settimanali il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM) in favore della figlia minore, deducendone l'illegittimità per violazione della normativa in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.

In particolare, la ricorrente lamenta che la quantificazione del servizio assistenziale risulterebbe incoerente con le stesse risultanze del Piano Educativo Individualizzato (PEI), atteso che l'Allegato C del predetto documento qualifica come "molto elevata" l'entità delle difficoltà dell'alunna nella dimensione dell'autonomia e individua un fabbisogno di assistenza specialistica pari a 20 ore settimanali. Nondimeno, nella successiva verifica finale del medesimo PEI viene indicato un monte ore di sole 13 ore settimanali, senza che siano esplicitate le ragioni della riduzione.

Tale determinazione si porrebbe altresì in contrasto, assume la ricorrente, con la documentazione sanitaria acquisita agli atti, dalla quale emergerebbe un quadro clinico particolarmente grave, con necessità di supporto continuativo nello svolgimento delle attività quotidiane, degli apprendimenti e nello sviluppo delle autonomie personali.

Parte ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento del Piano Educativo Individualizzato, oltre all'accertamento del diritto della minore a fruire di un servizio ASACOM adeguato al proprio fabbisogno, con assegnazione dell'assistente per l'intero orario scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta congrua.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.

3. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, il Collegio ha eccepito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile inammissibilità parziale del ricorso, avuto riguardo alla

sola domanda di accertamento del diritto, nonché la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a..

In assenza di osservazioni delle parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avuto riguardo alla domanda di annullamento, potendo i motivi di gravame essere trattati congiuntamente.

Ad avviso del Collegio emerge dagli atti una evidente contraddittorietà interna del PEI, che inficia la coerenza logica del percorso istruttorio e valutativo seguito dall'Amministrazione.

Invero, l'Allegato C del PEI qualifica come "molto elevata" l'entità delle difficoltà dell'alunna nella dimensione dell'autonomia, individuando conseguentemente un fabbisogno di assistenza specialistica pari a 20 ore settimanali. Tale valutazione costituisce l'esito dell'analisi delle specifiche esigenze della minore e trova riscontro nella documentazione sanitaria versata in atti, la quale descrive una condizione di particolare gravità e la necessità di un supporto significativo e continuativo.

A fronte di tali risultanze, il medesimo documento conclude, tuttavia, nel senso della richiesta di sole 13 ore settimanali di assistenza ASACOM, senza fornire alcuna spiegazione idonea a giustificare lo scostamento rispetto al fabbisogno precedentemente accertato.

Né risultano elementi dai quali possa desumersi una modifica delle condizioni della minore o una rivalutazione delle sue esigenze assistenziali tale da giustificare la significativa riduzione del monte ore. Al contrario, la documentazione sanitaria richiamata dalla parte ricorrente conferma la permanenza di un quadro patologico severo e la necessità di un sostegno continuativo nei diversi contesti di vita e di apprendimento.

Trovano pertanto applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno accertato dagli organismi tecnici competenti richiedono una motivazione puntuale e

individualizzata, non potendo il diritto dell'alunno con disabilità a ricevere le misure di supporto necessarie essere compresso in assenza di un'adeguata giustificazione fondata sulle specifiche esigenze del caso concreto.

In tal senso di recente anche Consiglio di Stato, Sez. III, 4 settembre 2024, n. 7089, che - dopo aver tratteggiato il quadro normativo in materia di inclusione scolastica e aver evidenziato il ruolo centrale del PEI quale strumento di individuazione del fabbisogno individuale dell'alunno con disabilità - ha ribadito l'incomprimibilità del diritto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità anche rispetto alle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, prestazione distinta dal sostegno didattico, ma parimenti finalizzata a rendere effettivo il diritto allo studio.

5. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto ad ottenere l'assegnazione dell'assistente per l'intero orario di frequenza scolastica pari a 30 ore settimanali, tenuto conto che, in materia, non residuano diritti soggettivi ma interessi legittimi, che impongono al giudice di astenersi dal pronunciarsi su poteri amministrativi da riesercitarsi a cura della p.a. a seguito del giudicato (art. 34, co. 2, c.p.a.), dovendo, pertanto, l'Amministrazione resistente, in conseguenza dell'effetto demolitivo derivante dall'accoglimento della domanda caducatoria, pronunciarsi nuovamente sull'istanza di parte ricorrente, nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla presente decisione.

6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere in parte accolto, avuto riguardo alla sola domanda di annullamento del P.E.I., nella parte in cui ha determinato il servizio di assistenza specialistica in misura inferiore al fabbisogno risultante dall'istruttoria svolta, mentre va dichiarato inammissibile per quando concerne la domanda di accertamento.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni;

2) dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto formulata col gravame.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

[redacted] Presidente F/F

[redacted] Primo Referendario, Estensore

[redacted] Referendario

L'ESTENSORE [redacted]

IL PRESIDENTE [redacted]

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.